

Il presente ordinativo viene stipulato a distanza, in modalità elettronica, mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art. 18, comma 1 d.lgs. 36/2023, tramite piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora S.p.A.

Il presente ordinativo spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

PREMESSO CHE:

- con Relazione a contrarre allegata alla RdA 2000XXX l'Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A. ha approvato la copertura economica per l'espletamento della gara relativa all' **"ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ANALISI ORGANOLETTICHE, FISICHE, CHIMICO FISICHE, CHIMICHE, MICROBIOLOGICHE ED ECOTOSSICOLOGICHE SU CAMPIONI PRELEVATI NEL TERRITORIO GESTITO DA ADF S.P.A NELLA PROVINCE DI GROSSETO E SIENA"**, nonché la modalità di affidamento che avverrà mediante procedura aperta al pubblico, in ottemperanza all'art. 5 del Regolamento di Acquedotto Del Fiora S.p.A. per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 50 comma 5 del d.lgs. 36/2023 Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera del 07/07/2023 Prot. Nr. 20187 ed integrato con Determina Prot. n. 5459 del 29/02/2024, mediante il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.lgs n. 36/2023. Si è proceduto ad indire gara di appalto Tender 3740 – RDO 5745 – CIG B4873C8EA3 sulla piattaforma di e-procurement Jaggaer di Acquedotto del Fiora S.p.A.;

- La gara è stata aperta in data xxxxxxxx, in seduta aperta al pubblico tramite collegamento da remoto, a seguire in seduta riservata avvenuta il xxxxx presieduta dalla commissione tecnica giudicatrice nominata con nota ns prot n. xxxx del xxxxx) e in ultima seduta pubblica del xxxx; accertata la correttezza delle operazioni di gara si è proceduto a proporre proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. lgs n. 36/2023 a favore di **xxxxxxxxxxxx** con il punteggio **complessivo tecnico ed economico di xxx su 100 e il ribasso economico offerto da applicarsi all'epu posto a base di gara pari al xxxx %.**

- l'appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, ai controlli circa l'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del codice degli appalti, accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) istituito dall'ANAC, nonché gli ulteriori controlli di due diligence previsti dalle procedure aziendali come da modello di VERIFICA REQUISITI OPERATORE ECONOMICO prot. xxxxxx del xxxxxxxxxxxx.

- con Determinazione Prot. n. xxxxx del xxxxxxxx l'Amministratore Delegato, ha approvato l'aggiudicazione dell'appalto nei confronti dell'impresa xxxxxxxxxxx ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs 36/2023;

- dalla documentazione agli atti di questa Stazione Appaltante, risulta che l'APPALTATORE è in possesso dei requisiti e dei mezzi necessari per l'affidamento di quanto in oggetto;

- l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente ordinativo e dei suoi allegati, ivi compresi il Capitolato Speciale d'appalto (o in forma abbreviata CSA), allegati al CSA, il DUVRI e lo schema di contratto e tutta la

documentazione di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura/servizio da eseguire e, in ogni caso, che lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse per la formulazione dell'offerta;

- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente ordinativo che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente ordinativo.

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., come sopra rappresentato, affida all'APPALTATORE, che accetta, l'appalto indicato in premessa.

Art. 1 – Oggetto

L'appalto ha per oggetto l' **"Accordo quadro per il servizio di analisi organolettiche, fisiche, chimico fisiche, chimiche, microbiologiche ed eco tossicologiche su campioni prelevati nel territorio gestito da AdF S.p.A. nella province di Grosseto e Siena"**.

Art. 2 – Caratteristiche dell'appalto

In ordine alle caratteristiche tecniche ed esecutive dell'appalto si rinvia integralmente a quanto dettagliatamente disciplinato nel CSA e nell'Allegato Tecnico.

Art. 3 – Condizioni e Documenti

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti:

- Bando di gara;

- Allegato Tecnico;

- Offerta economica;

- Offerta Tecnica

- Capitolato speciale d'appalto (*o in forma abbreviata CSA*);

- DUVRI

- Elenco Prezzi posti a base di gara.

- Schema di contratto

che formano parte integrante e sostanziale del presente ordinativo ancorché non materialmente allegati. L'appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate dall'APPALTATORE.

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente ordinativo, ancorché non materialmente allegato, il Codice Etico e il Codice Comportamentale, il Protocollo di Legalità - sottoscritto con le autorità competenti.

Art. 4 – Durata

La durata del presente Contratto è stabilita in 30 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del Servizio. Laddove al termine dei 30 mesi non fosse terminato l'importo a base di contratto la Committente, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione da inviarsi con un anticipo di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza, potrà prorogare la durata contrattuale per un massimo di ulteriori 365 giorni.

In caso di anticipato esaurimento dell'importo contrattuale, la scadenza si intenderà automaticamente anticipata, in linea con l'evento stesso.

L'importo dell'affidamento rappresenta il limite massimo di tutte le prestazioni contrattuali alle quali l'appaltatore è vincolato. Dalla sottoscrizione del contratto non deriva per l'appaltatore il diritto a pretendere il raggiungimento dell'importo massimo complessivo del contratto.

Art. 5 – Corrispettivo e Modalità di pagamento

Il corrispettivo dovuto da Acquedotto del Fiora S.p.A. all'APPALTATORE, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto quadro, è fissato in € 340.000,00 di cui € 0,00 quali oneri inerenti la sicurezza, non soggetti a ribasso. oltre IVA per legge;

In fase di contabilizzazione dei lavori verranno applicati i prezzi derivanti dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall'o.e. all'EPU posto a base di gara, ovvero pari al xxxx % fino a concorrenza del su indicato importo contrattuale.

Il ribasso offerto è comprensivo e compensa tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme e prescrizioni contenute e richiamate nel presente Capitolato Tecnico di Appalto.

Il pagamento del corrispettivo relativo all'intero ordine dovrà essere effettuato entro gg. 60 dalla data di emissione della fattura fine mese.

Non saranno riconosciuti alcuna revisione o aggiornamento dei corrispettivi di appalto per tutta la durata dello stesso.

Art. 6 - Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 comma 1 Dlgs 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio

in oggetto, i prezzi sono aggiornati, previa esplicita richiesta decorsi almeno 1 anno dalla stipula del contratto e con frequenza non superiore ad una volta ogni 6 mesi, nel seguente modo.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT per il codice M74: Altre attività professionali, scientifiche e tecniche con le seguenti modalità.

Verrà valutata la variazione dell'indice al momento della presentazione dell'offerta rispetto all'indice al momento della richiesta di rivalutazione. Tali variazioni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate, rispettivamente dalla stazione appaltante o dall'Appaltatore/Fornitore, soltanto se risulteranno tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al cinque per cento dell'importo del prezzo unitario offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. In tal caso si procederà a riconoscere, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Art. 7 – Garanzia definitiva e polizza assicurativa

Ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs n. 36/2023, e secondo le modalità e gli schemi previsti dal D.M. 123/2004 l'APPALTATORE, produce una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva.

L'APPALTATORE, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto costituisce il deposito cauzionale definitivo determinato in maniera analoga nella misura e secondo le modalità disciplinate dall'art. 117 del Dlgs 36/2023, con la polizza fideiussoria n. **xxxxxxxx** rilasciata da **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** agli atti

della Stazione Appaltante che forma parte integrante del presente atto, ancorché non materialmente allegata.

La Compagnia suddetta si è costituita garante nell'interesse dell'APPALTATORE ed a favore di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A., fino alla concorrenza di € **xxxxxxxxxx** corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale definitivo.

La Compagnia ha prestato e costituito tale polizza con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., e alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., volendo e intendendo restare obbligata in solido con l'appaltatore fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Art. 8 – Obblighi Appaltatore

L'APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire il servizio nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

L'appaltatore con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni per l'esecuzione del servizio secondo le indicazioni del RUP o dal direttore dell'esecuzione.

L'Impresa Appaltatrice si obbliga:

- a) Al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;

b) Al rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ex D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore, con la stipula del presente atto, si obbliga, al rispetto di quanto offerto nell'offerta tecnica presentata che forma parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegata. Non sarà riconosciuto alcun compenso economico aggiuntivo, per quanto in essa compreso ed offerto.

Art. 9 – Penali

L'Appaltatore dovrà rispettare le condizioni e i termini per l'esecuzione e la consegna del servizio disciplinati nel CSA al quale si rinvia.

In caso di inosservanza dei termini, come previsti dal CSA, si provvederà ad applicare l'art. 18 dello stesso.

Art. 10 – Inadempienze dell'appaltatore

Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente.

c) Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto.

d) Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività

contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le prestazioni oggetto dell'affidamento non iniziate ovvero eseguite soltanto parzialmente e comunque non ultimate dall'Appaltatore secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando l'attività, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziate le forniture da parte di altre imprese o direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

Art. 11 - Risoluzione automatica del contratto

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

- 1) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 2) accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata

	12) violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;	
	13) violazione delle disposizioni in materia di subappalto;	
	14) omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;	
	15) violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;	
	16) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;	
	17) reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;	
	18) violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva;	
	19) accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;	
	20) violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;	
	21) occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite;	
	22) raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;	
	23) comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione.	

24) violazioni della politica anticorruzione adottata da AdF, quali ogni tentativo di corruzione e di influenzare in modo illecito il processo decisionale della stazione appaltante.

25) pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto per uno dei reati corruttivi previsti dal codice penale.

In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.

In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall' Art. 122 del d.lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.

Art. 12 – Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12) AdF S.p.A. potrà recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato tenendo presente quanto di seguito elencato ai punti 1,2,3 e 4:

1. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
2. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso per la manifestazione del diritto di recesso (20gg).

3. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili.

In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

L'esercizio del diritto di recesso sarà manifestato da AdF mediante una formale comunicazione all'appaltatore per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

ART. 13 – Compliance - Ottemperanza al D.lgs n. 231/2001, alla Politica Anticorruzione e Normativa Antitrust

il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto/ordine dichiara di aver preso visione e di conoscere il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche "MOG" o "Modello"), nonché il Codice Etico, la Politica Anticorruzione e la Linea Guida Anticorruzione adottati da AdF, consultabili in <https://www.fiora.it/compliance.html#AFdisponibili> e si impegna a

conformarvisi nell'espletamento delle attività di cui al Contratto, anche con riferimento agli obblighi in capo ai consulenti e partner di AdF, di segnalare:

- all'Organismo di Vigilanza di AdF eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del detto DLGS 231/2001 nonché, in via ulteriore e non sostitutiva,
- ad AdF, ai sensi del Codice Etico, qualsiasi frode o atto illecito ovvero il sospetto, generato sulla base degli elementi disponibili, che si stia verificando una frode o un atto illecito.

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale delle garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

1. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Le Parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal DLGS 231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni, contemplata dalla Politica Anticorruzione ovvero integrare un qualsivoglia reato di natura corruttiva previsto dalla legge, ovvero integrare una qualsiasi fattispecie di illecito contemplata dalla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore. Resta inteso, inoltre, che il Fornitore manleva AdF da ogni eventuale sanzione o danno che quest'ultimo dovesse subire quale conseguenza della violazione dei

sopracitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.

2. AdF, attraverso un adeguato Programma di Compliance Antitrust e anche con l'adozione e la diffusione del "Manuale di Sintesi dei principi generali di conformità alla normativa in materia antitrust e di tutela del consumatore" <https://www.fiora.it/compliance-antitrust.html#AF>, destinato ad amministratori, a tutte le risorse di AdF indipendentemente dal loro inquadramento e ai Fornitori di AdF (di seguito anche "Destinatari"), intende assicurare il rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza, diffondendo la conoscenza della normativa antitrust e la comprensione dei rischi di non conformità sottostanti, introducendo adeguate misure di prevenzione dirette ad evitare il rischio di violazioni della normativa antitrust, nel più ampio ambito delle iniziative di compliance (modello 231, anticorruzione, normativa relativa alla protezione dei dati personali etc.) promosse da AdF.

Il Manuale costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto/Convenzione ed è uno strumento di supporto per la conoscenza dei principali riferimenti normativi (per i quali si rimanda alla normativa) e per l'individuazione delle aree in cui è possibile rinvenire il maggiore rischio di violazione antitrust, in modo che i Destinatari (risorse interne e Fornitori) possano adottare gli accorgimenti per prevenire le situazioni critiche.

3. Le parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa Antitrust (rif. Legge 287/1990 e smi in [https://www.agcm.it/competenze/tutela-della concorrenza/normativa?limit=0](https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/normativa?limit=0) ; Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento

attuativo in materia di rating di legalità; Regolamento UE 720/2022 e smi), a segnalare le situazioni potenzialmente critiche sotto il profilo antitrust di cui si venga a conoscenza segnalandole all'apposito canale dedicato

<https://www.fiora.it/segnalazioni-di-illecito-ndash;-whistleblower.html#AF>

4. Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, AdF potrà risolvere di diritto il presente Contratto/Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta, qualora il Fornitore non adempia correttamente anche ad una soltanto delle obbligazioni previste dal presente articolo.

Art. 14 - Privacy e Riservatezza

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le Parti si impegnano altresì a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati. Si rinvia alla url <https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF>

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti sono "Informazioni Riservate" tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- relativi ad attività passate, presenti o future della Società e riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui all'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Società;
- identificati per iscritto come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti";

- segreti ai sensi ed agli effetti dell'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 e ss.mm. (Codice della Proprietà Industriale).

Non sono considerate Informazioni Riservate i dati e le informazioni che siano, o siano diventati in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al Fornitore.

Il Fornitore, per sé, per il personale in servizio presso la propria struttura e per eventuali terzi autorizzati che per tramite del Fornitore trattino Informazioni Riservate, si impegna a:

- custodire le Informazioni Riservate con la massima diligenza;
- non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli pattuiti tra le Parti;
- non copiare, riprodurre, asportare, comunicare, rivelare e/o divulgare Informazioni Riservate senza la preventiva autorizzazione scritta della Società, fatti salvi i casi in cui sia oggettivamente e strettamente necessario per l'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti;
- distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto le Informazioni Riservate entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti o, se precedente, dalla specifica richiesta della Società, dando in ogni caso alla Società contestuale prova scritta dell'avvenuta distruzione.

Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il Fornitore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge",

ove legalmente possibile deve darne comunicazione scritta e tempestiva alla Società al fine di concedere a quest'ultima una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Società.

Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura e/o da eventuali terzi incaricati. In particolare, il Fornitore si impegna, senza che ciò comporti oneri ulteriori, a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi perdita, costo, passività e/o danno sostenuto e/o subito dalla Società quale conseguenza, diretta e/o indiretta, della violazione delle obbligazioni derivanti dal presente articolo. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Società si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

Art. 15 - Tracciabilità flussi finanziari

L'APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L'APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.

L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 16 – Applicazione e previsione della normativa di cui al PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola contenuta all'interno del "protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", sottoscritto in data 14 dicembre 2023 Prot. n. 73152 ed entrato in vigore in data 15.12.2023, pubblicato sul sito istituzionale di AdF (www.fiora.it), pedissequamente riportate nel presente articolo:

1. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 14.12.2023 dalla stazione appaltante con la Prefettura competente e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
2. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura

competente e le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D. lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

3. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in

misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori
regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

4. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura competente di tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. o per il delitto previsto dall'art. 319 quater, comma 1, c.p.

5. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

Nei casi di cui alle Clausole 4 e 5, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con

l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 17 – Foro competente

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.

Art. 18 - Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.

Per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. Firmato digitalmente *L'Amministratore*

Delegato (Piero Ferrari) (xxxxxxxxxx)

Per L'IMPRESA XXXXX Firmato digitalmente *Il Rappresentante Legale*

(xxxxxxxxxx)

BOLZA